



## Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE  
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,  
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA  
Divisione XXI – Registro delle Imprese

ROMA, 23 SETTEMBRE 2009, PROT. 82858

AL SIG. ... (OMISSIS)....  
e-mail: ... (omissis)...

Oggetto: **Richiesta parere su Decreto Ministeriale n.37 del 22 gennaio 2008.**

---

Si fa riferimento all'e-mail datata 8 settembre 2009 con la quale la S.V. ha presentato a questo Ministero un quesito in materia di impiantistica, di cui al D.M. 37/2008.

In particolare è stato chiesto se l'incompatibilità prevista dall'art.3, comma 2 (tra responsabile tecnico di un'impresa e ogni altra attività lavorativa continuativa) debba essere applicata anche qualora il responsabile tecnico svolga, presso la stessa impresa impiantistica per la quale è stato nominato responsabile tecnico, anche altre attività che assorbono, anche in minima parte, il suo impegno giornaliero.

E' stato altresì richiesto se il direttore tecnico di cui all'art.26 del D.P.R. 34/2000, in possesso dei requisiti professionali di cui al D.P.R. 34 medesimo, possa espletare il ruolo di responsabile tecnico previsto dal d.m.37/2008.

Al riguardo si rappresenta, preliminarmente, che la valutazione in concreto dei requisiti professionali non è di competenza di questa Amministrazione, rientrando la stessa tra le prerogative esclusive della Camera di commercio, in quanto responsabile del procedimento.

Al riguardo, pur nell'autonomia decisionale e procedimentale della Camera, si è del parere che l'applicazione dell'articolo di cui sopra, in cui è previsto che la qualifica di responsabile tecnico sia incompatibile con ogni altra attività lavorativa continuativa, debba essere necessariamente esteso anche a coloro che svolgano presso l'impresa di impiantistica anche altre mansioni che non siano direttamente collegate a quelle di responsabile tecnico.

Infatti, tenuto conto delle responsabilità che risultano a carico del responsabile tecnico in seno ad una società di impiantistica, si ritiene necessario evitare che tali attività suppletive siano continuative, ovvero che impediscano il pieno e totale coinvolgimento del responsabile tecnico nell'attività impiantistica, che rappresenta, in definitiva, l'unica discriminante (che spetta alla Camera di commercio di verificare nel merito del procedimento).

In ordine poi alla possibilità che il direttore tecnico di cui al D.P.R. 34/2000 possa essere nominato anche responsabile tecnico ai sensi del d.m. 37/2008, si ritiene opportuno estendere anche al caso in questione, quanto sopra detto in relazione alle mansioni che non siano direttamente collegate a quelle di responsabile tecnico, fatte salve le ipotesi in cui strutturalmente le figure di



direttore tecnico (ai sensi del D.P.R. 34/2000) e di responsabile tecnico (ai sensi del d.m. 37/2008) vengano a coincidere oggettivamente, come nel caso espressamente contemplato dall'OG11 di cui all'allegato A del predetto D.P.R. 34/2000.

Resta altresì inteso che, ad ogni modo, l'interessato dovrà essere comunque in possesso dei requisiti professionali di cui all'art.4 del d.m. 37/2008.

Spetterà, ad ogni modo alla Camera di commercio, come peraltro già detto, verificare la presenza di entrambe le condizioni necessarie affinché lo stesso soggetto possa rivestire la qualifica di responsabile tecnico dell'impresa in esame.

IL DIRETTORE GENERALE  
(*Gianfrancesco Vecchio*)

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'G. Vecchio'.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'G. Vecchio'.